

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4351

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MONTELEONE, NOVI, CAMERINI, DANIELI, TURINI, NAVA, CONSTESTABILE, PASQUALI, RECCIA, DE CORATO, VALENTINO, RAGNO, PONTONE, MULAS, MEDURI, MAGNALÒ, MAGLIOCCHETTI, MAGGI, FLORINO, COZZOLINO, COLLINO, CASTELLANI Carla, BUCCIERO, BOSELLO, BONATESTA, BASINI, PALOMBO, CURTO, CAMPUS, BORNACIN, BATTAGLIA, MILIO, MARRI, PACE, PEDRIZZI, MANTICA, MACERATINI, TOMASSINI, BUCCI, PETTINATO, SILIQUINI, PORCARI, SERVELLO, TERRACINI, PELLICINI, VERALDI, ASCIUTTI, BESOSTRI, DENTAMARO, MUNDI, COSTA, DE ANNA, BOSI, MARTELLI, CARUSO Antonino, DEMASI, FOLLIERI, LAURO, SERENA, LAURIA Baldassare, SELLA DI MONTELUCE, FIRRARELLO, MANFREDI, CUSIMANO, RESCAGLIO, MUNGARI, SPECCHIA, BEVILACQUA, MANCA, CORRAO e CENTARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1999

Norme riguardanti il rinnovo delle attrezzature
sanitarie obsolete

ONOREVOLI SENATORI. - Da una ricognizione sufficientemente attendibile che l'Associazione nazionale industrie elettroniche ha svolto recentemente su tutto il territorio nazionale e confermata dalla Società italiana di radiologia, si evince che in campo radiologico il 66 per cento delle apparecchiature radiografiche e radiotomografiche hanno oltre dieci anni di vita. Lo stesso si deve dire, purtroppo, per quanto riguarda le apparecchiature per la radioterapia, mentre si scende al 40 per cento relativamente agli apparecchi di angiografia ed al 21 per cento per i mammografi.

Preso atto di un simile stato di obsolescenza di tanto importante e vasta attrezzatura sanitaria, va da sé che le strutture sanitarie sono costrette ad un ricorso troppo frequente a controlli, revisioni, manutenzioni ed interventi di riparazione che comportano -

come è facile intendere - un appesantimento delle già gravose liste d'attesa dei pazienti, un allungamento dei tempi di degenza oltre, naturalmente, ad una insoddisfacente prestazione radiologica che, al di là degli inaccettabili disagi per tutti gli operatori sanitari, mette seriamente a repentaglio la salute dei cittadini.

Con il presente disegno di legge, pertanto, si intende far sì che ogni struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, possa essere messa in condizione di rinnovare i propri strumenti diagnostico-terapeutici, anche e soprattutto per garantire quel diritto alla salute di cui tanto si parla e che al giorno d'oggi non può prescindere da un attendibile utilizzo della scienza radiologica e laddove efficienza e qualità non possono fare a meno di una corretta e quanto più possibile aggiornata funzionalità dei macchinari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di garantire il necessario rinnovo di apparecchiature sanitarie radiologiche, di radioterapia, radiodiagnostica e medicina nucleare, alle strutture sanitarie pubbliche e private è riconosciuto un contributo statale fino al 20 per cento del prezzo effettivamente pagato e documentato di acquisto di nuovi macchinari.

2. Il contributo è applicato solo agli acquisti fatti in Italia ed alla contestuale consegna per la rottamazione di macchinari ed apparati in uso che siano stati acquistati, qualora si tratti di apparecchiature elettromedicali, almeno dieci anni prima o, qualora si tratti di apparecchiature digitali, almeno cinque anni prima.

3. Il contributo è corrisposto dal venditore con una compensazione sul prezzo d'acquisto.

Art. 2.

1. Dal documento di compravendita devono risultare espressamente l'ammontare della quota riconosciuta come contributo alla rottamazione ai sensi della presente legge, nonché la esatta identificazione delle vecchie apparecchiature, o parti di esse, destinate alla rottamazione.

2. Entro sessanta giorni dalla consegna degli apparecchi nuovi, il venditore ha l'obbligo di consegnare all'acquirente uno specifico «certificato di avvenuta rottamazione».

Art. 3.

1. Gli apparecchi usati sono consegnati alle case costruttrici che provvedono alla loro demolizione ed al recupero dei materiali, verificando la sicurezza sia degli apparecchi ricevuti che delle varie procedure di

demolizione cui sono sottoposti. Esse provvedono altresì alla redazione dei documenti che certificano la rottamazione, garantendo che gli apparecchi usati e consegnati per la rottamazione non siano rimessi in circolazione.

Art. 4.

1. L'importo corrispondente al contributo di cui alla presente legge è rimborsato e recuperato dagli aventi diritto sotto forma di credito d'imposta.

Art. 5.

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro sei mesi dalla entrata in vigore della stessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il regolamento di cui al presente articolo deve comunque prevedere con precisione le modalità per il rilascio dei documenti di rottamazione.

Art. 6.

1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.